ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 22-bis

(Blocco canoni) I contratti di locazione e di sublocazione vigenti nel territorio dei comuni della provincia di Ancona sono prorogati, anche nei confronti degli aventi causa del locatore, fino al 31 dicembre 1973. Tali contratti saranno regolati dalla legge 23 maggio 1950, n. 253, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1716. I canoni di locazione di immobili in corso al 1 gennaio 1972 non possono essere aumentati, anche quando nell'immobile subentra un nuovo locatore, per tutto il periodo stabilito dal precedente comma. Per gli immobili locati per la prima volta dal 25 gennaio 1972 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il canone di locazione non può essere superiore, fino al 31 dicembre 1974, al 5 per cento del costo della costruzione, determinato secondo i criteri dettati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente. Le controversie derivanti dall'applicazione della presente norma sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-22-bis-blocco-canoni-i-contratti-di-locazione-e-di-sublocazione-vigenti-nel

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it